

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Treviso-  
LORO SEDI  
Alle OO.SS. comparto scuola-  
LORO SEDI  
Al Sito Web  
All'Albo on line

#### LA DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007;  
VISTA la Legge n. 124 del 03.05.1999;  
VISTO il proprio decreto n. 8890 del 1° settembre 2022 con il quale è stata ripubblicata la graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 precedentemente pubblicata con proprio decreto prot. 7435 dell'8 agosto 2022;  
VISTI gli esiti della quarta convocazione, di cui al decreto n. 10318 del 10/10/2022, avvenuta con la procedura informatizzata e relativa alle nomine a tempo determinato personale docente a.s. 2022/2023 da GAE e GPS;  
VISTE le comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici interessati relative alla mancata presa di servizio da parte del personale individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato;  
VISTO l'art. 14 comma 1 lettera a) dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 che stabilisce: *"la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento"*

#### DISPONE

che per l'a.s. 2022/2023, i sottoelencati aspiranti docenti che risultano rinunciatari alla stipula di un contratto a tempo determinato per le classi di concorso/posti sotto riportati, perdono la possibilità di conseguire supplenze, di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Si precisa, tuttavia, che tale sanzione **non** si applica nei confronti del personale docente che, all'atto della nomina dalle Gps, è già in servizio su nomina da Graduatoria d'Istituto.

L'art. 14, comma 3, infatti, prevede che *"Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito"*.

Gli allegati costituiscono parte integrante al presente decreto.

La Dirigente  
Barbara Sardella  
Documento firmato  
Digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale  
e norme ad esse connesse.